DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI DI CAPITALI ESTERI IN ITALIA

Art. 2

Qualora gli investimenti del controvalore in lire di capilali esteri introdotti in Italia nei modi previsti dall'art. 1 non siano destinati alla creazione di nuove imprese produttive od all'ampliamento di analoghe imprese gia' esistenti, il trasferimento all'estero degli interessi, dei dividendi e degli utili effettivamente percepiti non puo' superare l'aliquota dell'8 per cento sui capitali investiti ed il trasferimento dei capitali derivanti da eventuali successivi realizzi non puo' eccedere l'ammontare della valuta originariamente importata, ne' aver luogo prima di due anni dall'investimento. L'utilizzo delle somme eccedenti i limiti indicati nel precedente comma e' assoggettato alle disposizioni valutarie vigenti nel momento in cui ha luogo. Le disposizioni del presente articolo sono estese al trasferimento degli interessi dividendi e utili percepiti e ai capitali realizzati, posteriormente all'entrata in vigore della presente legge su investimenti effettuati in applicazione del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, il biennio previsto dal primo comma del presente articolo ha decorrenza dalla data dell'avvenuto investimento.

Versione in vigore dal 7 marzo 1956, non più in vigore dal 1 gennaio 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia
Estremi	Legge 7 febbraio 1956, n. 43
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-investimenti-di-capitali-esteri-in-italia/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it